

Se il cliente non risponde all'avvocato e il suo diritto si prescrive



Il legale deve interrompere i termini di prescrizione inviando autonomamente la lettera interruttiva, anche se il cliente non si è fatto vivo per conferirgli il mandato professionale.

L'avvocato non si lava da ogni responsabilità semplicemente inviando, al proprio cliente, una lettera informativa, invitandolo a presentarsi allo studio perché "i tempi stanno per scadere" ed è necessario iniziare la causa o interrompere la prescrizione. Infatti, il professionista deve comportarsi sempre secondo la diligenza di media attenzione e preparazione **[1]** ed è quindi tenuto al compimento degli **atti interruttivi della prescrizione** che, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica.

Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza **[2]**.

Non solo. La responsabilità dell'avvocato non può inoltre venir meno per il fatto che il cliente sia dotato, per suo personale bagaglio culturale o per ragioni di lavoro, di conoscenze giuridiche tali che potrebbero porlo "in campana" e rendersi conto del rischio a cui va incontro in caso di inerzia. Infatti, con il conferimento dell'incarico professionale anche solo in via **stragiudiziale**, l'avvocato è investito della **piena responsabilità** della gestione della vicenda processuale.

La vicenda

Il caso è quello di un avvocato che aveva ricevuto mandato da un cliente per ottenere il risarcimento del danno a seguito di un sinistro stradale. Dopo una serie di contatti con la compagnia assicurativa, il legale aveva lasciato trascorrere i termini di prescrizione dell'azione giudiziale per non essersi, nel frattempo, il cliente mai presentato allo studio, anche a seguito della lettera informativa inviategli dal professionista con cui quest'ultimo lo esortava a conferire con lui.

L'avvocato è stato così citato in causa per responsabilità professionale.

L'avvocato deve compiere gli atti più urgenti della difesa

L'interruzione della prescrizione è attività ordinaria dell'avvocato, sostiene la Cassazione e, pertanto, specie quando sia necessario un intervento tempestivo per bloccare i termini, è necessario che questi si attivi autonomamente, anche in mancanza di una specifica richiesta del proprio cliente.

Conseguentemente, ai fini del giudizio di responsabilità professionale nei confronti del difensore che abbia lasciato decorrere il termine di prescrizione del diritto del suo cliente si perviene a una necessaria colpevolezza per non aver adottato la **diligenza media del professionista**.

Rientra infatti nell'ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento degli **atti interruttivi della prescrizione** che, di regola, non richiedono speciale capacità

tecnica, salvo particolari casi di complessità della situazione di fatto.